

STATUTO

**DEDALUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPOSTO CT VIA STRADA 4
FEMMINAMORTA S.N.

Numero REA: CT - 277291

Codice fiscale: 04161290871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'
"DEDALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Riposto la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata a mutualità prevalente denominata "DEDALUS società Cooperativa Sociale a r.l."

La Società Cooperativa Sociale sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nell'albo previsto dal 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030.

TITOLO II
ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO

ARTICOLO 3

La Società Cooperativa è regolata dai principi della mutualità, senza finalità di lucro, ha lo scopo di ottenere continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali in virtù di tutte le disposizioni legislative vigenti e future in favore dell'occupazione e della cooperazione, nonché di perseguire ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente atto.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Società Cooperativa ha per oggetto, con riferimento agli interessi ed ai requisiti dei soci, le seguenti attività:

- la promozione e realizzazione di iniziative socio-assistenziali volte al superamento di situazioni emarginanti e a consentire, ove possibile, il recupero e il reinserimento totale o parziale nella vita familiare e sociale dei soggetti in stato di bisogno.

Nell'ambito delle finalità come sopra perseguite la cooperativa potrà costituire e porre in essere tutte le iniziative ritenute necessarie e/o utili.

Essa, pertanto, potrà, a titolo esemplificativo, promuovere, realizzare e/o gestire:

- a) servizi di assistenza domiciliare;
- b) servizi di assistenza socio-sanitaria e riabilitativa, anche domiciliare;
- c) ambulatori medici e chirurgici;
- d) centri di soggiorno climatici marini, montani e termali;
- e) centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
- f) centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale temporanea;
- g) servizi residenziali, quali case-albergo, case-protette, comunità-alloggio, residenze sanitarie assistite e case di riposo;
- h) ogni altra forma di assistenza idonea a sostenere i soggetti bisognosi, ed ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare;
- i) assistenza socio educativa e riabilitativa rivolta a diversamente abili, minori, adulti e anziani;
- l) assistenza igienico personale di soggetti portatori di handicap frequentanti istituti di ogni genere e grado;
- m) assistenza ludico educativa ricreativa rivolta a minori, adulti, anziani e malati ter-

minali (clownterapia ecc.);

m1) assistenza didattica (tutoraggio universitario);

n) servizi di gestione di call/center a supporto e sostegno delle donne in situazione di disagio e/o vittime di violenze intra ed extrafamiliari;

o) promozione e gestione di progetti e servizi per l'infanzia, minori, adolescenti e giovani (asili nido, scuole materne, centri di accoglienza, centri giochi, ludoteche, centri di aggregazione, centri informa giovani, ecc.), attraverso attività a carattere educativo e di animazione;

p) promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere ed il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

q) promozione e gestione di progetti e servizi di attività motoria, sportiva, psicomotoria e di animazione rivolte a: bambini in età prescolare e scolare; soggetti in situazione di handicap, anche con lo scopo della loro integrazione sociale, adulti in genere ed anziani;

r) promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini con disabilità psichica, che siano di sollievo per le famiglie (centri diurni e/o residenziali, servizi di sollievo, servizi domiciliari, ecc.), attraverso attività a carattere assistenziale, educativo e riabilitativo;

s) progettazione e gestione di progetti e servizi per cittadini in situazione di svantaggio di origine fisica, psichica, sociale, economica e/o culturale, temporaneo o permanente, attraverso attività educative, assistenziali, terapeutiche, sanitarie, riabilitative, di accoglienza, residenziali, diurne, domiciliari o presso strutture della cooperativa o di terzi, di sostegno alle associazioni, il tutto nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà, altresì, promuovere studi sulle condizioni ed i problemi dei soggetti bisognosi organizzate e gestire corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da adibire o già impegnato in servizi socio-assistenziali.

La società potrà altresì:

- gestire servizi socio-sanitari ed educativi per il recupero e l'integrazione di tossicodipendenti;

- gestire a vantaggio di soggetti svantaggiati centri di lavoro per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere;

- esercitare attività professionali e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva, anche tramite l'addestramento professionale, di persone tossicodipendenti e/o ex tossicodipendenti, mediante lo svolgimento in forma associata della loro attività;

- gestire bed and breakfast, residence, case vacanze, villaggi turistici, pensioni, affittacamere e strutture ricettive in genere;

- organizzare attività ricreative, viaggi nonché soggiorni turistici per disabili ed anziani.

La società per il raggiungimento del suo scopo, potrà compiere tutte le operazioni industriali e commerciali, immobiliari, mobiliari che a giudizio dell'organo Amministrativo siano necessarie, utili, opportune o convenienti.

Ove nella superiore elenca fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli o di specifica abilitazione professionale o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società si impegna a demandare in ogni caso l'esecuzione a professionisti o aziende abilitate, le quali opereranno sotto la propria responsabilità.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
- partecipare ad aste ed appalti pubblici o privati;
- svolgere tutte le attività ed operazioni sopra descritte sia in Italia che all'estero;
- consentire ipoteche su beni sociali, acquisire ed estinguere ogni altro tipo di garanzia, compiere qualunque altra operazione o atto di commercio, connessi sempre al raggiungimento degli scopi sociali;
- accedere a prestiti, agevolazioni o finanziamenti pubblici o privati.

Tutte le attività sopra previste debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le singole attività debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

ARTICOLO 4

L'Assemblea dei soci determinerà con regolamenti interni le modalità, le condizioni per lo svolgimento delle attività connesse al conseguimento delle finalità sociali.

Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro che saranno instaurati con soci lavoratori dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

I regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge, sono da considerarsi vincolanti, per cui i soci sono tenuti alla loro stretta osservanza.

La società Cooperativa potrà estendere i propri servizi, per il completo utilizzo degli impianti e delle attrezzature anche ai non soci, alle condizioni che verranno stabilite dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

AMMISSIONE SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 5

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche e/o giuridiche, gli Enti e le Associazioni che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. L'ammissione di nuovi soci, oltre il limite numerico proporzionato all'attuazione concreta dei programmi di sviluppo determinati dall'Assemblea dei soci, è subordinata all'ampliamento dell'attività sociale e, comunque, tali soci se in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti in apposito elenco separato e saranno via via chiamati, nell'ordine di presentazione della domanda, a partecipare attivamente ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla loro affettiva ammissione a socio.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lealmente le norme del presente atto e dei regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali in conformità ai medesimi ed alla legge;
 - b) a versare l'importo della quota di partecipazione sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo;
 - c) a prestare eventualmente la loro opera, in relazione alle capacità professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della Società Cooperative lo richieda.
- ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna categoria.

I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

- soci operatori
- soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa sviluppandone le tematiche sociali ed educative, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- soci fruitori, utenti dei servizi o dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forni-

ti, anche indirettamente;

- soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Essi condividono lo scopo e le finalità della Cooperativa e sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

ARTICOLO 6

L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di attività identiche, affini o complementari a quelle esercitate dalla Società Cooperativa sociale, in forma individuale, è incompatibile con la sussistenza del rapporto sociale.

ARTICOLO 7

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La domanda di ammissione dovrà specificare:

- il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale ovvero se trattasi di persona giuridica, enti o associazioni, denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita Iva;
- il possesso dei requisiti richiesti dal presente atto;
- di non avere interessi contrastanti o concorrenti con la società Cooperativa;
- l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente atto, dei Regolamenti e le deliberazioni sociali, nonché, a partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa;
- la tipologia di socio prescelta;
- il numero ed il valore della quota sociale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo Statuto vigente, copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, l'ultimo bilancio approvato.

Di volta in volta l'organo Amministrativo potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione. Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro soci.

L'organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

I soci devono impegnarsi a sottoscrivere e versare almeno una quota del capitale sociale pari al minimo previsto dalla legge.

Ogni socio è impegnato a collaborare al buon andamento della operativa.

Ciascun socio ha diritto di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa.

Alla domanda di ammissione deve essere allegato il versamento delle seguenti somme:

- a) l'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere;
- b) il sopraprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo Amministrativo nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che

sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica, Ente o associazione socia.

ARTICOLO 9

I soci possono recedere dalla società nei casi e con le modalità e forme previste dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga comunicato tre mesi prima dalla chiusura, ovvero dalla Chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 10

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 11.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente atto;
- d) nei casi previsti dall'articolo 2533 C.C..

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 13

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di socio ove versato e non capitalizzato, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2535 C.C., quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni all'approvazione del suddetto bilancio in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 14

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente atto, allo cadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 15

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli relativi.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.

Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO IV

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 16

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed i contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria secondo quanto previsto dalla legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote; nessun socio potrà avere una quota superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con i residui annuali;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 18

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

ARTICOLO 19

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

E residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sarà devoluto come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

Valgono per la cooperativa tutti i divieti di cui all'art. 2514 c.c., a cui si integra e completo riferimento, e pertanto ad esempio essa cooperativa:

- a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;

- b) l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea delibera la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ARTICOLO 21

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'entità della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri o di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi assenti o questi siano presenti.

L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 22

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente atto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente atto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente atto e dal relativo apposito regolamento

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici o della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in con-

formità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 23

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 24

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 25

L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'amministratore unico.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando la sua presenza necessaria o richiesta.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 26

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine de giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi meno idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale eva essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. . Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio o in caso di impedimento al vicepresidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ARTICOLO 27

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

ARTICOLO 28

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi del presente atto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 30

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nello quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale c/o la C.C.I.A.A. del luogo in cui la società ha sede, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso i domicilio dell'arbitro.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 32

Per quanto non è previsto dal presente atto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

f.to Musumeci Giuseppe

f.to Sebastiano Micali notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATO, MUNITI DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIATA per uso Registro delle Imprese.

MASCALI, 3 ottobre 2017

f.to Sebastiano Micali notaio

Io sottoscritto Dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.